

**CONSEGNA DEI LAVORI**  
**(Art. 129-130-131-132 Regolamento)**  
**(Art. 9 Capitolato Generale d'Appalto)**

Il processo è attivato dal RP che con propria comunicazione autorizza il DL alla Consegna dei Lavori.

Rispetto all'avanzamento del perfezionamento contrattuale.

la Consegna dei Lavori può essere di 2 tipi:

1. ordinaria (dopo la stipula del Contratto)
2. "in via d'urgenza" (dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula). Nel Verbale dovranno essere indicati i lavori che l'Impresa dovrà intraprendere immediatamente (Art. 130 comma 3 Reg.). E' buona norma, inoltre, che il DL si annoti le spese sostenute dall'Appaltatore, così da poter rimborsare lo stesso – a ragion veduta – qualora non venga più stipulato il Contratto.

Ricevuta autorizzazione dal RP il DL comunica all'Impresa data, luogo e ora della Consegna.

Elementi fondamentali che costituiscono la Consegna:

Nel Verbale di Consegna è necessario introdurre quanto specificato all'Art. 130 Reg. lettere a-b-c, quanto previsto all'Art. 131 Reg. circa la corrispondenza dello stato dei luoghi, rispetto al Progetto. In tale caso il DL interrompe la Consegna e ne dà comunicazione al RP.

Se vi sono differenze riscontrate dall'Appaltatore, questi iscrive le proprie riserve nel Verbale di Consegna (Art. 165 Reg.).

L'elemento principale, caratterizzante la Consegna, è il termine di ultimazione delle opere, espressa in tempo contrattuale (giorni) e scadenza (data di ultimazione).

Rispetto ai tempi.

la Consegna dei Lavori può essere parziale, cioè non interessante l'intero cantiere. Tale circostanza può verificarsi sia perché si è in presenza di opere di grande importanza (infrastrutture molto lunghe quali strade o acquedotti) sia perché può capitare che non vi sia la disponibilità di tutte le aree del cantiere. E' importante prevedere tale circostanza sia rappresentata sia nel bando sia nel Capitolato Speciale d'Appalto. In tale caso l'Appaltatore è tenuto ad iniziare le parti disponibili – senza alcuna eccezione – e a presentare al DL un Cronoprogramma che, pur nel rispetto del tempo contrattuale, tenga in conto tale circostanza.

Nel caso di Consegna parziale, il tempo contrattuale decorre dalla data dell'ultimo Verbale, che dovrà richiamare e riassumere i precedenti Verbali parziali.

Rispetto ai luoghi.

la Consegna dei Lavori può essere frazionata, cioè svilupparsi in più aree (Art. 130 comma 2 Reg.). Si tratta comunque di un Consegna unica facente parte dello stesso Verbale, anche se articolato in più siti.

- Il Verbale di Consegna è redatto in 2 esemplari (originali). Uno verrà consegnato, in bollo, al RP, l'altro trattenuto dal DL.

L'Impresa, su richiesta, ne riceverà copia conforme dal RP.

### Consegna di materiali da un appaltatore all'altro

Si verifica nel caso di subentro da un appaltatore all'altro (Art, 132 Reg.), per rescissione contrattuale con il primo. In questo caso il DL redige apposito "Verbale di Consistenza dei materiali e mezzi d'opera" in contraddittorio tra vecchio e nuovo Appaltatore. Nel Verbale deve essere quantificata l'indennità da corrispondere al primo Appaltatore.

Nel caso il primo Appaltatore non intervenga, si procede con 2 testimoni e il nuovo Appaltatore, Se invece non interviene il nuovo, allora si procede secondo la procedura di ritardata consegna dei lavori per colpa dell'Appaltatore (Art, 129 comma 7 Reg.),

### Ritardi nella Consegna

Si possono verificare ritardi nella Consegna, per colpa:

1. Appaltatore

non si presenta, a seguito della comunicazione del DL: in tal caso il DL fissa e comunica una nuova data. In tal caso il tempo contrattuale decorre dalla data fissata per la prima consegna. Se l'Appaltatore non si presenta neppure la seconda volta, bisogna dare comunicazione all'Amministrazione che può risolvere il Contratto e incamerare la cauzione.

2. Amministrazione

(Art. 129 comma 2) se l'Amministrazione non procede alla Consegna entro 45 gg dalla data di stipula del Contratto, allora è l'Appaltatore che può recedere dal Contratto.

In tale eventualità, l'Amministrazione ha 2 strade:

- a. accoglie l'istanza di recesso e rimborsa le spese sostenute (Art. 9 CGA)
- b. non accoglie l'istanza e consegna quindi i lavori. In tal caso l'Impresa potrà richiedere i maggiori oneri (Art. 9 CGA). L'Amministrazione potrà esercitare il diritto di consegnare i lavori sino a ½ del tempo contrattuale. Superato tale limite, l'Impresa non ha alcun obbligo.

## **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

### **(Art. 133 Regolamento)**

### **(Art. 24. – 25 Capitolato Generale d'Appalto)**

Può essere data dal DL (Art. 133 comma 1 Reg.) qualora circostanze speciali impediscano (per circostanze temporanee) la prosecuzione dei lavori: avverse condizioni climatiche (eccezionali rispetto a quelle già previste nella fissazione del tempo contrattuale), di forza maggiore, o di altre circostanze speciali (tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto). La sospensione disposta dal DL comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

E' data dal RP (Art. 133 comma 2 Reg.) per ragioni di pubblico interesse. Lo stesso RP (Art. 24 comma 4 CGA) determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

A seguito della sospensione data dal RP l'Impresa se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto del tempo contrattuale o comunque quando superino sei mesi complessivi, può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, con la sola eccezione nel caso in cui la Stazione Appaltante rifiuta lo scioglimento del Contratto, avendone l'Appaltatore diritto (vedi sopra).

La durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori, salvo che la sospensione stessa non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore. Cioè in altre parole, la sospensione per colpa dell'Appaltatore non interrompe il decorso del tempo contrattuale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma originario (Art. 42 comma 4 Reg.) .

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il RP dà avviso all'Autorità (Art. 133 comma 9 Reg.).

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione (Art. 114 comma 3 Reg.).

#### Sospensione per inosservanze in materia di sicurezza

Può essere disposta dal Coordinatore della Sicurezza (Art. 127 comma 2d-2e Reg.)

#### Sospensione nella Consegna dei Lavori

Si parla di sospensione anche in fase di Consegna dei Lavori (Art. 129 comma 10 Reg.): qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dello stesso Art. 129.

#### Sospensione parziale

(Art. 133 comma 7 Reg.) Ove insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti: l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. Alla sospensione parziale si applicano i commi 1, 2 e 5 del CGA, cioè può essere disposta per condizioni climatiche (che impediscano lavorazioni parziali) o per

redazione di PV interessanti parzialmente i lavori; per gli stessi commi nulla è dovuto all'Impresa in virtù della sospensione parziale.

Riguardo ai tempi contrattuali, si determina altresì un differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Impresa.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

➤ Il verbale deve essere inoltrato al RP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Importante: Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

#### Verbali di ripresa dei lavori

da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al RP entro cinque giorni.

➤ Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.

➤ Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il RP dà avviso all'Autorità.

#### Sospensione illegittima (Art. 25 CGA)

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.